

2 aprile 2021

Categorie: **Previdenza e lavoro > Agevolazioni**

Reddito di emergenza: domande dal 7 aprile

Autore: **Redazione Fiscal Focus**

Nelle more della pubblicazione della circolare operativa, l'Inps, con il Messaggio n. 1378 del 1° aprile 2021, ha fornito le prime indicazioni in merito alla presentazione della domanda per le tre mensilità di Reddito di emergenza (Rem) previste dal D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni).

Si ricorda, infatti che l'articolo 12, commi 1 e 2, del richiamato Decreto ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

Il beneficio - il cui importo è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro), ai sensi del comma 5 dell'articolo 82 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 - sarà riconosciuto, **a domanda**, ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 12 del decreto Sostegni, innovando parzialmente la normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020, prevede la possibilità di erogare il beneficio non solo ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti, ma anche a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpl e la DIS-COLL, e hanno ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

Rem per i nuclei familiari in condizione di difficoltà economica - In base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto Sostegni, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
- un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio, di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell'ammontare annuo dello stesso;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

L'Istituto precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. n. 41/2021, il Rem **non è**

compatibile:

- a) con le indennità COVID-19 di cui all'articolo 10 del D.L. n. 41/2021;
- b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
- c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- d) con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

Rem per gli ex beneficiari di NASpl e DIS-COLL - In caso di mancato soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 12 sopra indicati, la norma prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ossia la NASpl e la DIS-COLL, e hanno un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro. La misura in questo caso, **erogata nell'importo fisso di 400 euro mensili** e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso.

Per il diritto al Rem ai sensi dell'articolo 12, comma 2, oltre ai predetti requisiti (ed essere residente in Italia al momento della domanda), è necessario che il richiedente non sia titolare:

- di una delle indennità COVID-19 di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021;
- alla data del 23 marzo 2021 di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Inoltre, la corresponsione del Rem è incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione di cittadinanza.

Termini e modalità di presentazione delle domanda – Quanto ai termini di presentazione della domanda, la norma stabilisce che il Rem può essere richiesto all'Inps **entro il termine perentorio del 30 aprile 2021**.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on line attraverso i seguenti canali:

- sito internet dell'Inps, autenticandosi con PIN (si ricorda che l'INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- Istituti di patronato.

La domanda potrà essere trasmessa con le suddette modalità esclusivamente **dal 7 al 30 aprile 2021**.

Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

